

LA BANCA D’ITALIA

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.p.r. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la richiesta dell’Associazione Bancaria Italiana di autorizzazione in deroga - ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 287/90 – di un’intesa volta alla fissazione del prezzo massimo uniforme del servizio OPLA (Ordine di Pagamento Liberamente Acquisibile, di seguito denominato “bollettino bancario”);

SENTITI i rappresentanti dell’Associazione Bancaria Italiana e di Poste Italiane Spa, ammessa a partecipare al procedimento ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. n. 217/98;

VISTA la nota dell’8 giugno 2001 con la quale sono state comunicate all’Associazione Bancaria Italiana le risultanze istruttorie;

VISTE le memorie presentate dall’Associazione Bancaria Italiana e da Poste Italiane Spa;

VISTO il parere espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 1° agosto 2001, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della legge n. 287/90;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. Con lettera del 5 febbraio 2001 (pervenuta il 9 febbraio 2001) l’Associazione Bancaria Italiana (di seguito “ABI”) ha chiesto, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 287/90, l’autorizzazione in deroga di un’intesa che riguarda la determinazione del prezzo massimo uniforme richiesto dalla banca esattrice al debitore per pagamenti tramite il cd. bollettino bancario, uno strumento di pagamento con caratteristiche analoghe a quelle del bollettino postale. La richiesta è stata integrata dall’ABI con lettera del 5 marzo 2001 (pervenuta il 12 marzo 2001).
2. Il 12 aprile 2001 la Banca d’Italia ha avviato un’istruttoria nei confronti dell’ABI ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, allo scopo di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione in deroga dell’intesa comunicata. Dell’avvio è stata data notizia mediante pubblicazione di un avviso sintetico nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
3. Con lettera del 29 maggio 2001 Poste Italiane Spa (di seguito “Poste”) ha chiesto di intervenire nel procedimento, di essere sentita e di accedere alla documentazione relativa all’istruttoria.

4. Con lettera del 30 maggio 2001 l'ABI ha fornito ulteriori informazioni a sostegno della richiesta di autorizzazione in deroga.
5. Il 6 giugno 2001 è stata sentita l'ABI.
6. Il 6 giugno 2001 Poste ha effettuato l'accesso alla documentazione istruttoria e il successivo 7 giugno è stata sentita.
7. Con lettera dell'8 giugno 2001 sono state comunicate all'ABI le risultanze istruttorie.
8. Il 18 giugno 2001 Poste ha effettuato un ulteriore accesso alla documentazione istruttoria.
9. Il 3 luglio 2001 Poste ha presentato le proprie osservazioni in merito al procedimento.
10. Il 5 luglio 2001 l'ABI ha rassegnato ulteriori elementi di valutazione.
11. Il 5 luglio 2001 copia della documentazione istruttoria è stata trasmessa all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini dell'emanazione del parere previsto dall'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90.
12. Il 30 luglio 2001 Poste ha chiesto di effettuare un ulteriore accesso alla documentazione istruttoria.

LE PARTI

13. L'ABI è un'associazione di imprese bancarie senza scopo di lucro volta, secondo quanto previsto dallo statuto, alla tutela degli interessi delle associate. Le banche aderenti all'ABI rappresentano pressoché la totalità delle banche italiane.

MERCATO RILEVANTE

14. Il bollettino bancario - un nuovo servizio di pagamento destinato al segmento *business to consumer* - è un ordine di pagamento pre-compilato dal creditore e da questi inviato al debitore; il pagamento può essere effettuato con differenti modalità operative, alle quali sono associati costi diversi: in contanti presso qualunque sportello bancario; con addebito sul conto corrente del debitore (ove il debitore effettui il pagamento allo sportello presso il quale detiene il conto); con strumenti telefonici o telematici. Il servizio è caratterizzato dall'assenza di commissione interbancaria in quanto ognuna delle due banche coinvolte viene remunerata sulla base delle commissioni richieste al rispettivo cliente per il servizio reso allo stesso, in particolare: (a) la banca tesoriéra, salvo accordi particolari, per il servizio di rendicontazione e accredito; (b) la banca esattrice per il servizio di esazione nelle varie modalità ammesse. Tale caratteristica lo differenzia da altri strumenti di pagamento al dettaglio esistenti.
15. Operativamente, il servizio si articolerebbe nelle seguenti fasi: (i) il creditore stampa e invia al debitore il bollettino bancario pre-compilato, ovvero lo mette a disposizione per via telematica; (ii) il debitore effettua il pagamento presso qualsiasi sportello bancario ovvero, in prospettiva, impartendo un ordine per via telematica; (iii) la banca esattrice riceve il pagamento, in contanti

o con ordine di addebito in conto, rilascia quietanza e conserva la parte di bollettino utilizzata per l'ordine di pagamento; (iv) la banca esattrice invia alla banca prescelta dal creditore per l'accrédito un messaggio elettronico contenente gli estremi dell'avvenuto pagamento; (v) la banca tesoriere comunica l'avvenuto pagamento al creditore con modalità elettroniche o tradizionali. Il servizio prevede quindi un'attività di rendicontazione e di accrédito a favore del creditore e un'attività di esazione a favore del debitore che effettua il pagamento. Per quanto riguarda la rendicontazione e l'accrédito, la domanda potenziale è costituita prevalentemente da imprese, in particolare da quelle che forniscono servizi di pubblica utilità (gas, energia, telefono) per i quali è periodicamente previsto il pagamento di un corrispettivo.

16. Sul piano merceologico, il mercato rilevante comprende - oltre al bollettino bancario - i suoi succedanei, costituiti dagli analoghi strumenti di pagamento al dettaglio offerti da banche e Poste. Esso include pertanto, a titolo esemplificativo, il bollettino postale, il MAV¹, la domiciliazione, il bonifico. Nel mercato potrebbero operare, in prospettiva, altre strutture parallele di incasso (come, ad esempio, quella costituita da Lottomatica) che possono offrire servizi analoghi.
17. Rispetto al MAV, il nuovo servizio si differenzia, tra l'altro, per i criteri tariffari (è eliminata la commissione interbancaria, lasciando che ogni cliente remunerà la propria banca per il servizio svolto) e per una minore complessità (il MAV risulta sovradimensionato nei casi in cui il cliente creditore ha interesse a ottenere un mero servizio di accrédito finale di una somma esatta da altra banca). Inoltre, nel caso del bollettino bancario, il pagamento può essere effettuato esclusivamente presso sportelli bancari.
18. L'intesa produce effetti sull'intero territorio nazionale sia in conseguenza del carattere nazionale dell'associazione che la promuove sia per l'intrinseca natura del prodotto oggetto dell'intesa, tendenzialmente offerto all'interno del territorio italiano; dal punto di vista geografico, il mercato rilevante è pertanto individuato nel territorio della Repubblica Italiana.

VALUTAZIONE DELL'INTESA

19. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 sono intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese e altri organismi simili.
20. L'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90 vieta "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali".
21. La fissazione di un prezzo uniforme, seppur massimo, per il bollettino bancario da parte dell'ABI e la sua divulgazione alle imprese associate sono attività che, quali decisioni di

¹ Il MAV (pagamento mediante avviso) è un'operazione di incasso eseguita attraverso una procedura elettronica per la quale non è prevista la preventiva domiciliazione presso una specifica banca: il debitore può quindi eseguire il pagamento presso qualunque istituto aderente alla procedura ovvero presso gli uffici postali.

un'associazione di imprese, integrano un'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 287/90; in quanto volte alla fissazione di un prezzo, esse configurano un'intesa lesiva della concorrenza, vietata dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.

22. Nel mercato nazionale dei servizi di pagamento di specie le banche associate all'ABI detengono una quota rilevante; la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa è pertanto consistente.
23. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 287/90 le intese lesive della concorrenza possono essere autorizzate in deroga qualora comportino miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato, i quali abbiano effetti tali da produrre un sostanziale beneficio per i consumatori e non comportino restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità sopra indicate né eliminino la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. Tali condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte: il mancato rispetto anche di una sola di queste comporta il rigetto della richiesta di autorizzazione in deroga.
24. Secondo l'ABI, il miglioramento nelle condizioni di offerta indotto dall'introduzione del bollettino bancario deriverebbe sia dall'ampliamento delle alternative che le imprese possono offrire ai propri clienti per eseguire i pagamenti sia dall'utilizzazione di modalità telematiche di trasmissione dei dati, con vantaggio per tutte le fasi del servizio: ordine di pagamento, trasferimento interbancario di fondi e rendicontazione. Il sostanziale beneficio deriverebbe: (i) per l'impresa/credитore, dall'elevata automazione del servizio, che consentirebbe di ridurre i tempi normalmente necessari per l'accreditamento e la relativa informativa sui soggetti pagatori; (ii) per il consumatore/debitore, dalla possibilità di utilizzare un qualunque sportello bancario e (nell'ipotesi in cui il pagamento del bollettino sia effettuato allo sportello presso il quale il debitore detiene il proprio conto corrente) di evitare i tempi di attesa attraverso la semplice indicazione sul bollettino di addebitare il pagamento sul proprio conto. In proposito, si osserva che, determinando l'intesa effetti lesivi a carico del consumatore/debitore, ai fini dell'autorizzazione in deroga rileva esclusivamente l'eventuale beneficio a favore di quest'ultimo.
25. Il miglioramento dell'offerta derivante dall'arricchimento della gamma degli strumenti di pagamento e il sostanziale beneficio per i consumatori appaiono strettamente connessi al carattere innovativo del prodotto in questione. Nella determinazione di tale carattere di novità - oltre all'assenza di commissione interbancaria - l'elemento qualificante è quello relativo alla circolarità del bollettino bancario (consistente nella possibilità che esso venga utilizzato per pagamenti presso qualunque sportello bancario) che rileva soprattutto nell'ipotesi in cui il pagamento del bollettino sia effettuato presso uno sportello bancario diverso da quello nel quale il debitore detiene il conto corrente. Tale ultima caratteristica appare peraltro propria anche del MAV, per il cui utilizzo il debitore, allo stato attuale, non corrisponde alcuna commissione.
26. La fissazione del prezzo massimo del bollettino bancario dal lato del debitore sarebbe necessaria, secondo l'ABI, almeno nel periodo immediatamente successivo all'introduzione del servizio, affinché il debitore abbia cognizione del prezzo applicato dalle banche fin dal momento della conclusione del contratto da cui scaturisce il debito e, quindi, fin dal momento della scelta delle modalità di pagamento del debito medesimo. L'esigenza della fissazione del prezzo è stata rappresentata dalle stesse imprese/creditors, che ritengono necessario conoscere preventivamente il prezzo praticato dalle banche ai consumatori/debitori per l'utilizzo dello strumento in questione.

27. Secondo l'ABI, la fissazione del prezzo massimo non eliminerebbe la concorrenza in una parte sostanziale del mercato in quanto si tratterebbe di un prezzo massimo: ciascuna banca (e ciascuna sua dipendenza, nell'ambito della propria autonomia) rimarrebbe libera di regolare i rapporti con la propria clientela su base bilaterale.

Le risultanze istruttorie e la richiesta di ulteriori elementi informativi

28. Con la lettera di comunicazione delle risultanze istruttorie dell'8 giugno 2001 è stato comunicato all'ABI che gli approfondimenti istruttori condotti non consentivano l'individuazione di elementi sufficienti per ritenere sussistenti tutte le condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 287/90 per la concessione dell'autorizzazione in deroga dell'intesa. L'ABI è stata pertanto invitata a rappresentare ulteriori elementi informativi circa: l'effettivo miglioramento dell'offerta (per il consumatore/debitore); la metodologia utilizzata per la determinazione del costo del nuovo servizio; la necessità di fissare un livello massimo per il prezzo da applicare alla clientela per il nuovo strumento, con particolare riferimento al caso in cui il debitore effettui il pagamento del bollettino presso la propria banca; la dimensione e la struttura del mercato in questione.

Gli ulteriori elementi forniti dall'ABI

29. *Il miglioramento dell'offerta.* I servizi bancari di incasso si caratterizzano, secondo l'ABI, per il fatto che “la disponibilità effettiva del servizio al cliente consumatore non dipende dalla circostanza che l'istituzione creditizia lo rende disponibile ma dal fatto che il creditore lo accetti come modalità di pagamento e lo proponga al proprio debitore”. Pertanto, il creditore “può ottenere il beneficio di una nuova modalità di pagamento solo in quanto il creditore decida di utilizzarla. Il miglioramento dell'offerta per il creditore e, quindi, la decisione di quest'ultimo di utilizzare una determinata modalità di pagamento, è un punto di passaggio essenziale per creare i presupposti per il miglioramento dell'offerta anche per il debitore”. La scarsa diffusione del MAV, ascrivibile alla sua onerosità per le imprese creditrici, sta a dimostrare che, affinché si possa dare al debitore il beneficio concreto di uno strumento bancario di pagamento non domiciliato e di semplice attivazione, occorre il consenso generalizzato dei creditori.

30. *La metodologia utilizzata per la determinazione dei costi.* L'ABI ha interpellato un campione di banche rappresentativo di circa il 53% del mercato in termini di sportelli; il campione effettivamente utilizzato per la determinazione dei costi (composto dai soggetti che hanno risposto alla richiesta dell'ABI) rappresenta tuttavia una quota pari a circa il 16% del mercato. Ai fini della determinazione del costo complessivo del pagamento tramite bollettino bancario, le attività che a esso si riferiscono sono state scomposte in quattro fasi generatrici di costi: (i) incasso²; (ii) contabilizzazione e comunicazione di pagato³; (iii) gestione eccezioni⁴; (iv) EAD⁵. Il prezzo finale è determinato aggiungendo al costo complessivo (relativo alle quattro fasi) un *mark up* pari al 10%. Secondo i calcoli effettuati dall'ABI, il prezzo massimo di 2.000 lire sarebbe superiore ai costi solo nel caso di ricezione telematica dei dati dal cliente, addebito su

² Costi relativi alla ricezione da parte della banca esattrice del bollettino, al caricamento dei dati relativi al pagamento, al pagamento effettivo e al rilascio della quietanza alla clientela.

³ Costi relativi alla ricezione dei flussi dalle filiali o dai centri dove vengono raccolti i dati in merito al pagamento, alla verifica della controparte, all'accredito e all'informazione della stessa.

⁴ Incidenza media su ogni transazione dei costi relativi alla ricezione di storni dalla controparte bancaria per il pagamento effettuato.

⁵ Incidenza media su ogni singola operazione di pagamento tramite bollettino bancario dei costi di “infrastruttura informatica generale”.

conto corrente o carta di credito e rilascio di quietanza per via telematica. Ne deriverebbe che il prezzo massimo di 2.000 lire suggerito dall'ABI costituirebbe per il consumatore “una agevolazione economica, necessaria alle banche per il lancio del prodotto in presenza di un’offerta concorrenziale già consolidata sul mercato”.

31. *La necessità di fissare il prezzo massimo.* Nelle operazioni che possono dare origine a un pagamento tramite bollettino bancario (e cioè nel caso, ad esempio, dell’acquisto di beni con pagamento rateale, della sottoscrizione di un contratto di utenza, dell’iscrizione a un’associazione, dell’erogazione di un finanziamento), la scelta dello strumento di pagamento da parte del debitore sarebbe verosimilmente effettuata: (i) al di fuori dei locali della banca; (ii) in assenza di preventive notizie circa le modalità di pagamento proposte dal creditore e, quindi, di informazioni circa il prezzo del servizio praticato sia dalla propria banca sia dalle altre; (iii) senza la possibilità di rinviare il momento della scelta delle modalità di pagamento del debito. L’indicazione di un prezzo massimo sarebbe pertanto necessaria affinché il debitore “possa avere un orientamento generale del sistema, indipendentemente dal punto ove poi di volta in volta deciderà di pagare, tale da consentirgli la scelta della modalità di pagamento consapevole di tutti gli elementi necessari e opportuni”. In proposito, l’ABI ammette che tale circostanza non riguarda esclusivamente il bollettino bancario, ma anche altri strumenti di pagamento; nel caso del bollettino bancario, tuttavia, il problema si porrebbe “in modo più evidente in considerazione della circostanza che trattasi di una modalità di pagamento: in circolarità, con conseguente impossibilità di stabilire a priori presso quale banca/sportello verrà effettuato il pagamento; totalmente innovativa per la clientela, che non può basarsi su elementi notori o consolidate consuetudini”. Inoltre, la preesistenza di un servizio bancario di incasso di bollettini postali potrebbe “indurre la clientela a confondere l’un servizio con l’altro determinando la convinzione, erronea, che abbiano stesse caratteristiche operative ed economiche”.
32. *La dimensione e la struttura del mercato rilevante.* Secondo l’ABI, il mercato – *business to consumer* - del bollettino bancario è relativo prevalentemente agli scambi tra: associazioni, professionisti, commercianti, artigiani, imprese di servizi di pubblica utilità, settore pubblico, finanziarie (lato creditore); privati, professionisti, commercianti, artigiani (lato debitore). Il mercato rappresenterebbe una parte delle transazioni attualmente regolate tramite contanti, bonifici, MAV, bollettini postali. L’ABI esclude che il bollettino bancario si ponga in un rapporto di concorrenza con il servizio RID o con il servizio RiBa.

Osservazioni di Poste Italiane

33. Secondo Poste, il bollettino bancario non presenta quegli elementi di novità e di miglioramento dell’offerta che devono consistere in “vantaggi oggettivi di rilievo”. Infatti, “la caratteristica <<innovativa>> del bollettino bancario (e cioè la circolarità), riferibile soprattutto all’ipotesi in cui il pagamento del bollettino è effettuato presso uno sportello bancario diverso da quello presso il quale il debitore detiene il proprio conto corrente, è propria del MAV (servizio di pagamento mediante avviso). Tale servizio di pagamento è già disponibile alla clientela e, allo stato attuale, il debitore non corrisponde alcuna commissione”.
34. Secondo Poste, non sussisterebbe la necessità di rendere noto ex ante ai consumatori/debitori il costo del nuovo servizio. Tale costo infatti “presumibilmente non si discosterà in modo significativo dalle altre commissioni applicate dalle banche per i servizi di pagamento offerti alla clientela. Tale costo viene normalmente considerato dal consumatore/debitore come aggiuntivo rispetto al servizio, e non è sempre in grado di scoraggiare l’impiego di un servizio a

favore di un altro basandosi la scelta del consumatore/debitore essenzialmente sulle caratteristiche del servizio”. Anche l’argomento secondo cui l’uniformità del prezzo consentirebbe al consumatore/debitore di utilizzare liberamente qualsiasi sportello bancario conoscendo il costo del servizio sarebbe “privo di sostanza: intanto perché una parte di consumatori/debitori tenderà di norma ad utilizzare la propria banca. Ed inoltre perché, come avviene per molti altri servizi (..), l’applicazione di differenti commissioni non pare proprio idonea a scoraggiare l’impiego del servizio”.

35. Per quanto concerne la definizione del mercato rilevante, Poste afferma che il bollettino bancario “tenderà naturalmente a porsi in concorrenza con quello postale (..) alla luce del fatto che si tratta di un sistema di pagamento del tutto simile, che verosimilmente riguarderà transazioni sottostanti identiche a quelle per cui viene utilizzato il bollettino postale”. Ne deriverebbe che la fissazione del prezzo massimo del servizio in questione comporterebbe l’eliminazione della concorrenza da una parte rilevante del mercato. Secondo Poste, infatti, “o il bollettino bancario coprirà un mercato rilevante coincidente con la rete bancaria, oppure l’impatto sarà sul mercato dei bollettini bancari e postali. In ambedue i casi, è evidente che l’applicazione dell’intesa ai 27.000 circa sportelli bancari rende senz’altro difficile ipotizzare che la concorrenza non verrà eliminata su una parte sostanziale del mercato”.
36. L’iniziativa dell’ABI determinerà, secondo Poste, “un effetto restrittivo della concorrenza, nel senso di identificare ex ante un prezzo <<raccomandato>> di Lit. 2.000 per la commissione che la banca esattrice dovrebbe applicare per il servizio OPLA. Tale annuncio, necessariamente, è destinato a condizionare gli aderenti all’ABI. In tal senso, è chiaro che il semplice diniego dell’autorizzazione in deroga non elimina affatto il rischio che l’intesa *de qua* si trasformi in una pratica concordata avente lo stesso oggetto”.

PARERE DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

37. Nel parere espresso in materia nell’adunanza del 1° agosto 2001, l’Autorità Garante ritiene che, allo stato degli atti, non si possano ravvisare concreti e sostanziali miglioramenti delle condizioni di offerta e conseguenti benefici per il consumatore direttamente legati alla fissazione di un unico prezzo per l’utilizzo del bollettino bancario.
38. Con particolare riferimento al miglioramento dell’offerta, l’Autorità esprime l’avviso che, “l’introduzione della possibilità di effettuare i pagamenti presso qualsiasi sportello bancario può rappresentare un elemento innovativo, in astratto idoneo a produrre miglioramenti nell’offerta”. Nel caso in esame, tuttavia, “il soggetto che effettua a monte la scelta dello strumento di pagamento, cioè l’impresa creditrice, è diverso dal soggetto, il consumatore finale, su cui grava l’onere di pagare il prezzo del servizio. In tali circostanze, l’intesa in esame ha l’effetto di precludere la possibilità di una scelta economica (cioè basata su una valutazione di prezzo) della banca presso cui effettuare il pagamento al soggetto che sopporta il costo del servizio, soggetto cui già potrebbe essere preclusa, dalla decisione del creditore di utilizzare il bollettino bancario, la scelta tra strumenti di pagamento alternativi”.
39. Quanto all’indispensabilità della fissazione del prezzo massimo, l’Autorità ritiene che “la possibilità di informare preventivamente il debitore circa il prezzo del servizio, non solo non può valere a provare l’indispensabilità della restrizione, ma costituisce un elemento del tutto indipendente dalla fase di avvio del sistema di pagamento, che permanerebbe inalterato anche nella fase matura dello stesso”.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

40. L’istruttoria ha messo in evidenza che il bollettino bancario presenta caratteristiche innovative rispetto ad altri strumenti di pagamento già esistenti, con particolare riferimento alla possibilità di effettuare pagamenti in circolarità (presso tutti gli sportelli bancari) e all’assenza di commissione interbancaria. La sua introduzione nel mercato, come ha riconosciuto anche l’Autorità Garante nel parere espresso sull’iniziativa, può avere effetti favorevoli alla concorrenza. In questo senso, la possibilità di effettuare il pagamento di prodotti e servizi tramite un nuovo strumento di pagamento in circolarità può rappresentare un miglioramento, qualitativo e quantitativo, della gamma dei servizi di pagamento; i consumatori possono trarre beneficio dall’agevole reperibilità degli sportelli bancari (circa 27.000) su tutto il territorio nazionale.
41. La determinazione di una commissione uniforme, ancorché massima, dà tuttavia luogo a una restrizione della concorrenza, in quanto costituisce un accordo di prezzo posto a carico del consumatore finale. La commissione rappresenterebbe un punto di riferimento per le politiche di prezzo delle associate e favorirebbe un allineamento del prezzo praticato da ciascuna di esse⁶.
42. Pur dandosi atto che – come riferito dall’ABI – l’impresa/creditore possa avere interesse a conoscere il prezzo massimo che sarà posto a carico del cliente/debitore per il nuovo servizio al fine di comunicarlo anticipatamente allo stesso, tuttavia tale esigenza, alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, non consente di ritenere integrate le condizioni di legge per il rilascio dell’autorizzazione in deroga.
43. L’indicazione di un prezzo massimo uniforme, infatti, non risulta strettamente necessaria ai fini della prestazione del nuovo servizio, con le modalità tecniche indicate dall’ABI e sopra richiamate, né della sua diffusione nella fase iniziale di avvio dell’operatività. L’indicazione da parte dell’ABI del prezzo massimo uniforme del bollettino bancario limita la possibilità del debitore di scegliere in base al prezzo la banca presso cui effettuare il pagamento. Inoltre, il fatto che il soggetto che effettua a monte la scelta dello strumento di pagamento (impresa/creditore) sia diverso dal soggetto (consumatore/debitore) su cui grava l’onere di pagare il prezzo del servizio, può limitare la possibilità del debitore di scegliere tra strumenti di pagamento alternativi. Non rileva, infine, l’eventualità che in alcuni casi tale commissione possa risultare inferiore ai relativi costi.
44. Non tutte le condizioni necessarie, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 287/90, per la concessione di un’autorizzazione in deroga per la fissazione del prezzo massimo del bollettino bancario risultano dunque soddisfatte.
45. L’indicazione dell’ABI in ordine al livello massimo di prezzo da richiedere al consumatore/debitore per operazioni di pagamento tramite bollettino bancario rientra fra le fattispecie vietate dall’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90. La restrizione della concorrenza derivante dall’intesa avrebbe l’effetto di precludere la competizione sul prezzo del servizio offerto dalle banche ai clienti; risulterebbe inoltre consistente, poiché l’ABI riunisce

⁶ Cfr. provvedimento della Banca d’Italia n. 29 del 25 novembre 1999 “ABI commissioni su operazioni di cambio”, pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato n. 46 del 6 dicembre 1999.

pressoché la totalità delle banche operanti sul territorio nazionale, che detengono una posizione di rilievo nel mercato di riferimento dell'intesa.

46. Il prezzo applicato da ciascuna banca per l'esazione del pagamento tramite bollettino bancario dovrà essere pubblicizzato secondo quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. La Banca d'Italia si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti al fine di verificare le commissioni effettivamente praticate dalle banche per i pagamenti tramite bollettino bancario (lato debitore).
47. In generale, l'introduzione di un nuovo strumento di pagamento determina effetti procompetitivi se assicura comunque al consumatore/debitore la possibilità di scegliere tra strumenti di pagamento che presentano caratteristiche diverse. Tale facoltà di scelta è rispettata quando l'impresa/creditore indica espressamente nella comunicazione relativa al pagamento che la scelta circa lo strumento da utilizzare per effettuare il pagamento medesimo rimane in capo al debitore.

RITENUTO, in base agli esiti dell'istruttoria, che non sussistano allo stato attuale i presupposti per la concessione dell'autorizzazione in deroga dell'intesa relativa alla fissazione da parte dell'ABI del prezzo massimo uniforme per il consumatore/debitore del bollettino bancario in lire 2.000

DISPONE

di non autorizzare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 287/90, l'indicazione da parte dell'ABI di un prezzo massimo uniforme per l'utilizzo del bollettino bancario.

Questo provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso questo provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

A. Finocchiaro